REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/85 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1985

relativo al trasporto e alla vendita di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese, ai fini del loro impiego nell'alimentazione animale in talune regioni francesi colpite dalla siccità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/85 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (5), la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara ;

considerando che le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/85 (7) ;

considerando che, in seguito alla siccità dell'estate 1985, alcune regioni della Francia meridionale sono fortemente deficitarie in foraggi e cereali foraggeri ; che questa situazione costituisce una minaccia per l'allevamento, il quale, non potendo approvvigionarsi a prezzi ragionevoli, rischia di trovarsi costretto a vendere il bestiame prematuramente ; che si devono prendere opportune misure per evitare tali conseguenze negative ;

considerando che la Francia dispone di ingenti scorte d'intervento, situate in parte nelle regioni colpite e in parte in altre regioni ; che la Francia ha reso noti i motivi per cui occorre trasportare nelle regioni sinistrate determinati quantitativi d'orzo detenuti dal suo organismo d'intervento ; che tali motivi giustificano l'approvazione di siffatti trasporti a basso costo ;

considerando che il settore zootecnico è stato colpito dalla siccità in modo particolarmente grave ; che è quindi opportuno limitare, nelle suddette regioni, l'impiego dei cereali nell'alimentazione animale ; che lo stato membro interessato deve prendere adeguate disposizioni per controllare tale impiego e, in particolar modo, per verificare che anche il consumatore finale possa usufruire dei vantaggi accordati con il presente provvedimento ;

considerando che è d'uopo prescrivere il deposito di una cauzione, per garantire che le operazioni vengano condotte a buon fine ;

considerando che, per risolvere le attuali difficoltà degli allevatori, non è sufficiente mettere a loro disposizione una certa quantità di cereali da foraggio ; che, dato il carattere del tutto particolare delle circostanze, è opportuno autorizzare un pagamento differito dei cereali acquistati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il trasporto, da parte dell'organismo d'intervento francese all'interno della Francia di 150 000 t d'orzo provenienti dalle scorte di detto organismo è approvato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3247/81.

2. L'organismo d'intervento francese sceglie i depositi di partenza e quelli di destinazione, in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto. L'elenco di tali depositi è comunicato immediatamente alla Commissione.

3. Le spese di trasporto della merce vengono determinate dall'organismo d'intervento francese mediante procedura di gara. Trattasi delle spese seguenti :

a) spese di trasporto (spese di carico escluse) dal deposito di partenza al deposito di destinazione (spese di scarico escluse) ;

b) spese di assicurazione, che coprono il prezzo d'acquisto della merce calcolato a norma degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 13.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(7) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73.

4. La gara può vertere su una o più partite.

5. L'organismo d'intervento francese stabilisce le clausole e le condizioni di gara, conformemente al disposto del presente articolo.

6. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente. Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e alle spese normali, non viene dato seguito alla gara.

7. L'organismo d'intervento francese tiene la Commissione informata circa lo svolgimento delle operazioni di gara e le comunica immediatamente i risultati della medesima.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento francese è autorizzato, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, a procedere ad una gara permanente per la vendita, sul mercato delle regioni sinistrate indicate nell'allegato, di 200 000 t d'orzo in suo possesso, ai fini del loro impiego nell'alimentazione animale.

2. Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 1836/82, si applicano alla presente gara le seguenti modalità particolari :

— l'utilizzazione dei cereali è limitata all'impiego nell'alimentazione animale nei dipartimenti indicati in allegato ;

— la data limite di utilizzazione dei cereali è fissata al 30 aprile 1986 ;

— per garantire il buon fine delle operazioni l'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 ECU/t, che verrà svincolata non appena fornita la prova che, entro il 30 aprile 1986 al più tardi, i cereali sono stati destinati all'alimentazione animale nei dipartimenti indicati in allegato.

Se l'aggiudicatario non è il consumatore finale, la prova che anche quest'ultimo ha beneficiato dei vantaggi finanziari inerenti all'operazione deve essere ugualmente fornita.

Queste prove devono essere ugualmente fornite entro e non oltre il 31 luglio 1986.

Articolo 3

1. Anteriormente all'apertura della gara di cui all'articolo 2, la Francia comunica alla Commissione le disposizioni da essa adottate — fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 1687/76 [1] — per controllare l'impiego della merce, nonché un esemplare del capitolato d'oneri relativo a detta gara.

2. L'organismo d'intervento francese tiene una contabilità distinta per l'operazione in oggetto.

3. L'aggiudicatario deve assoggettarsi a tutti i controlli che l'organismo competente francese decide di eseguire per verificare la destinazione della merce e, in particolar modo, per accertare che i vantaggi finanziari dell'operazione siano stati traslati a livello del consumatore finale.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 16, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'aggiudicatario dovrà provvedere entro il 30 giugno 1986 al pagamento dei cereali da lui prelevati.

2. Tuttavia, se i cereali non sono stati prelevati entro il termine di un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1836/82, i rischi e le spese di magazzinaggio sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei dipartimenti destinatari dei cereali

Dordogne	Aveyron
Gironde	Tarn
Lot-et-Garonne	Tarn-et-Garonne
Landes	Gers
Pyrénées-Atlantiques	Haute-Garonne
Puy-de-Dôme	Ariège
Allier	Hautes-Pyrénées
Cantal	Côte-d'Or
Haute-Loire	Nièvre
Lozère	Saône-et-Loire
Gard	Cher
Hérault	Indre
Aude	Charente
Pyrénées-Orientales	Charente-Maritime
Haute-Vienne	Vienne
Creuze	Loire
Corrèze	Haute-Corse
Lot	Corse du Sud